

P.L.U.S. PROGETTI LUDICO SPORTIVI

Lugo (Ra) – Galleria del Corso n.20

Codice Fiscale: 92074680395



Verbale di Assemblea del 28 GENNAIO 2023

In data 28 gennaio 2023, alle ore 9.30, si è riunita presso la Sede sociale convocata a termine di Statuto l'Assemblea dell'Associazione P.L.U.S. PROGETTO LUDICO SPORTIVI, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, signor Vincenzo Coletta, che, constatato che sono presenti presso la Sede n.10 soci aventi diritto al voto su n. 11 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione** e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Giovanni Coletta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore ed in particolare alle richieste provenienti dall'Ufficio Regionale del RUNTS per l'iscrizione al registro dell'Associazione.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Si procede alla lettura del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.25

Il Presidente

Vincenzo Coletta

Il segretario verbalizzante

Giovanni Coletta



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
SPORTELLLO DI LUGO

Registrato il 16 FEB. 2023 al N. 530

Serie 3 per Euro 200,00

Il Responsabile dello Sportello
dr. Giovanni D'Alessandro

[Firma]
*firma su delega del Direttore Provinciale.



Associazione "P.LU.S. PROGETTI LUDICO SPORTIVI APS"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 nr. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017) una Associazione di Promozione Sociale denominata "P.LU.S. - PROGETTI LUDICO SPORTIVI APS", di seguito rinominata "P.LU.S.", con sede nel Comune di Lugo (Ra), attualmente in Galleria del Corso n.20, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

Il P.LU.S. riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo culturale, ambientale, sociale, sportivo del territorio del Comune di Lugo e della provincia di Ravenna in generale in sintonia con l'esperienza salesiana ed il sistema educativo di San Giovanni Bosco.

Il P.LU.S. non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi soci operano a favore delle medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

Il P.LU.S. può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il P.LU.S. può aderire ad Enti di ispirazione cristiana.

Il P.LU.S. è apolitico.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

Il P.LU.S. persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla formazione sociale ed assistenziale per la promozione integrale dei bambini, dei ragazzi e dei giovani di entrambi i sessi attraverso la pratica sportiva, artistica e ricreativa, rispettosa sia delle loro scelte individuali che della loro chiara identità cristiana, in sintonia con il sistema educativo di don Bosco, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:

- Favorendo il pieno e armonico sviluppo della personalità del bambino, del ragazzo e del giovane per una sua educazione integrale, nel rispetto primario ed in sintonia con il dovere-diritto dei genitori di educare ed istruire i figli;
- Diffondendo e promuovendo una cultura educativa rispondente ai bisogni materiali e spirituali, ai valori, alle tradizioni ed alle prospettive della comunità e della più ampia società civile, allo spirito dell'impegno del volontariato, tradotto nella dimensione della solidarietà fattiva tra persone, unite dal fine della promozione umana e sociale;
- Operando attraverso varie strutture disponibili nelle province di Ravenna e limitrofe per la promozione delle attività motorie, culturali, ricreative, formative e di tempo libero, rivolgendosi a tutte le fasce di età ma privilegiando quella dai 0 ai 14 anni;
- Sviluppando la partecipazione delle comunità locali, perseguendo in modo unitario le proprie scelte associative educative e tecniche;
- Collaborando con la famiglia, primo ambito educativo, e le strutture sociali e formative;
- Organizzando e gestendo attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

Tali attività di interesse generale potranno concretizzarsi mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- a) Organizzazione di corsi di formazione, di eventi, laboratori, conferenze, corsi, incontri, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- b) Promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, sportiva, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e le loro famiglie, per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- c) Proponendo e sollecitando le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta educativa nel territorio di riferimento attraverso la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
- d) Promuovendo e sviluppando la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte specifiche per l'età fino ai 18 anni, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione incontri didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo).

Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 4 - SOCI

I Soci del P.L.U.S. si distinguono in:

- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori.

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita del P.L.U.S.

Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART.5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale.

Tutti i soci hanno diritto:

- di voto per eleggere gli organi direttivi del P.L.U.S.;
- di essere eletti, purché maggiorenni, alle cariche direttive del P.L.U.S.;
- di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti del P.L.U.S.

I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.

I Soci hanno l'obbligo di:

- Rispettare lo statuto e i Regolamenti del P.L.U.S.;

- Versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa all'Associazione;
- Non operare in concorrenza e/o contro l'attività del P.L.U.S.

ART. 6 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo del P.L.U.S. a seguito del versamento della quota associativa annuale. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta al richiedente che ha facoltà di presentare ricorso, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo, sull'eventuale ricorso si pronuncia l'Assemblea dei Soci.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'esclusione del socio viene decisa da Consiglio Direttivo del P.L.U.S. per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti del P.L.U.S. Eccetto l'esclusione per dimissioni, prima di procedere all'eventuale esclusione di un Socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio e una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata, dopo la quale l'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

ART. 7 - ORGANI

Sono organi del P.L.U.S.:

- L'Assemblea dei soci;
- Il consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore dei Conti.

Sono organismi ausiliari del P.L.U.S.:

- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Presidente onorario.

L'Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 12 del presente statuto.

Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, richiamate all'art. 13 del presente statuto.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. E' consentita una delega, da rilasciarsi ad altro Socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.

All'assemblea prendono parte tutti i Soci Sostenitori che sono in regola con la quota sociale.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del P.L.U.S. (o in sua assenza dal Vice-Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà il Segretario, in caso di assenza del Segretario del P.L.U.S.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal presidente del P.L.U.S., previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede del P.L.U.S., o tramite pubblicazione elettronica sul sito Internet del P.L.U.S. stesso e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta scritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

L'assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento del P.L.U.S. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati con delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

L'eventuale scioglimento del P.L.U.S. deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di tre membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.

L'Assemblea, dopo aver fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo con votazione segreta.

I componenti del consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surroga può essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria del P.LU.S. ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

Alla riunione del consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività del P.LU.S. che possono partecipare senza diritto di voto,

Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART.10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente del P.LU.S. è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezioni delle cariche.

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice-Presidente.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.

Il Presidente è il rappresentante legale del P.LU.S. ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile del P.LU.S..

Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11- SEGRETARIO E TESORIERE

Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti con votazione segreta. Il Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'Assemblea dei Soci, assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto.

Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita del P.LU.S.,

V. Colli

assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria del P.LU.S. nonché segue i movimenti contabili del P.LU.S. e le relative registrazioni.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

La costituzione dell'Organo di Controllo all'interno del P.LU.S. è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000.00;
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00;
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 5 unità.

L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. E' facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina di supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora L'Organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 13 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.

L'incarico della Revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di Controllo a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 – PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore del P.LU.S.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e risorse comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche con le quali il P.LU.S. provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) Quote e contributi dai Soci e dai privati;
 - b) Eredità, donazioni e legati;
 - c) Finanziamenti e Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - e) Entrate derivanti da Prestazioni di servizio convenzionati;
 - f) Proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di cui all'art.3 punto 4 del presente statuto;
 - g) Erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - i) Altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale;
- Gli eventuali utili o avanzi di gestione del P.LU.S. devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 16 - PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI

Il P.LU.S. si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

Il P.LU.S. può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazione di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasioni di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statuari del P.LU.S., la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate al P.LU.S. stesso, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo al P.LU.S., intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.

Tutte le cariche del P.LU.S. sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per il P.LU.S. nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il consiglio Direttivo del P.LU.S. deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'assemblea dei soci annualmente.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede del P.LU.S..

VC6EA



ART. 18 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe a quelle dell'Associazione P.LU.S.

I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio il P.LU.S. ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

Art. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Ravenna.

La determinazione, raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti

ART. 20 - NORME FINALI

L'atto consuntivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulle attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle specifiche leggi di settore.